


# FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

IC - "SESTRI EST"-GENOVA SESTRI **Prot. 0005424 del 25/08/2020** 09 (Uscita)



## **ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST**

Via Ursone da Sestri, 5 - 16154 <u>GENOVA</u> (GE) Tel. **(010) 6531858** \* Fax **(010) 6515147** 

e-mail <u>geic837008@istruzione.it</u> pec: <u>geic837008@pec.istruzione.it</u> sito: www.icsestriest.edu.it c.f. 95131650103

Genova, 25/08/2020

Oggetto:

Determina per l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati, per gli a.a.s.s. 2020/2021-2021/2022-2022/2023, con conferimento incarico annuale, senza tacito rinnovo, in ottemperanza del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa CIG ZB82E0888E

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO II D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e

integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del

succitato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento dell'attività negoziale oltre i 10.000 € ai sensi dell'Art. 45 c.2 del

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data

07/02/2019 con delibera n. 10;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022;

VISTO il Programma Annuale 2020, deliberato in data 27/11/2019, n. 50;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

amministrativo»;

**VISTO** 

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

**VISTO** 

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

**VISTO** 

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

**VISTO** 

l'art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista».

**VISTE** 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

**VISTO** 

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**VISTO** 

l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati consequiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

**VISTO** 

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

**DATO ATTO** 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

**VERIFICATO** 

che, a causa della natura specialistica dell'appalto, è necessario derogare dall'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero dall'obbligo di utilizzo di piattaforme elettroniche per lo svolgimento del presente affido, continuando ad usufruire dei tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni in assenza di piattaforme telematiche ad hoc, pur garantendo l'integrità della documentazione, come previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

**VISTE** 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate

al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

**RITENUTO** 

che la Dott.ssa Carlini Maddalena, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**TENUTO CONTO** 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

**VISTO** 

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**VISTO** 

il Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R);

**TENUTO CONTO** 

che il Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) prescrive l'adeguamento ai requisisti in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati);

**VISTA** 

la normativa vigente che prevede di affidare incarichi ad estranei all'amministrazione, solo nel caso in cui, all'interno dell'Istituto, nessun dipendente abbia le competenze o si renda disponibile allo svolgimento delle attività previste dal profilo di DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati);

**APPURATO** 

che all'interno dell'Istituto, nessun dipendente ha le competenze o si è reso disponibile allo svolgimento delle attività previste dal profilo di DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati);

VISTA

la necessità di reperire un DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) per l'Istituto e che la spesa inerente è stata inserita nel Programma Annuale anno 2020;

**CONSIDERATA** 

la particolarità e la specificità delle funzioni che si intendono svolgere nell'ambito dell'attività inerenti il servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) che prevede l'intervento di esperti dotati di titoli e di una formazione/esperienza specifica in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R);

**CONSIDERATO** 

che, a seguito dell'indagine di mercato Prot. n. 1594 U I.I del 14/07/2020, condotta dalla scuola capofila della Rete di scopo costituita all'interno dell'Ambito GE01 della Liguria, per l'individuazione di concorrenti a cui affidare l'incarico di DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) –

Adeguamento GDPR per gli a.a.s.s. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 con conferimento incarico annuale, senza tacito rinnovo, il servizio maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto è risultato essere quello dell'operatore Diemme Informatica con sede legale in Via Ceppo di Melo, 27 - 55014 Marlia (Lucca), P. IVA: 02115770469 nella persona del suo legale rappresentante il sig. Gabriele Mencarini, residente in Borgo a Mozzano, frazione di Valdottavo, COD. FISC.: MNCGRL78M11A657M;

**VISTA** 

l'individuazione Prot. n. 1672 I.1 del 17/08/2020 della scuola capofila della Rete di scopo, costituita all'interno dell'Ambito GE01 della Liguria, con la quale è stata indicata quale Ditta idonea a svolgere il servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) per gli a.a.s.s. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 con conferimento incarico annuale, senza tacito rinnovo, la Diemme Informatica con sede legale in Via Ceppo di Melo, 27 - 55014 Marlia (Lucca), P. IVA: 02115770469 nella persona del suo legale rappresentante il sig. Gabriele Mencarini, residente in Borgo a Mozzano, frazione di Valdottavo, COD. FISC.: MNCGRL78M11A657M;

**VISTO** 

il curriculum vitae presentato dal Sig. Gabriele Mencarini titolare della Ditta Diemme Informatica con sede legale in Via Ceppo di Melo, 27 - 55014 Marlia (Lucca), P. IVA: 02115770469, dal quale si evincono le necessarie competenze ed esperienze;

**VISTA** 

la proposta delle attività sul servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R), che il suddetto esperto intende svolgere, risultante idoneo per gli obiettivi che si vogliono raggiungere;

la proposta economica presentata Diemme Informatica con sede legale in Via Ceppo di Melo, 27 - 55014 Marlia (Lucca), P. IVA: 02115770469 nella persona del suo legale rappresentante il sig. Gabriele Mencarini, residente in Borgo a Mozzano, frazione di Valdottavo, COD. FISC.: MNCGRL78M11A657M, che risulta congrua per il tipo di attività che si intendono espletare, e che ammonta ad € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa;

**DATO ATTO** 

della necessità di affidare alla Diemme Informatica il servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) per un importo pari a € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa;

**CONSIDERATO** 

che l'affidamento in oggetto è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R);

**CONSIDERATO** 

di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;

**CONSIDERATO** 

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati);

**TENUTO CONTO** 

che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTA** 

#### **CONSIDERATO**

che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, fino all'adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;

#### **PRESO ATTO**

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa;

#### **ACQUISITA**

l'offerta dell'operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono stati indicati i seguenti elementi tecnico-economici:

servizio in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) a.s. 2020/2021, avente le caratteristiche come da normativa vigente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R), per un importo pari a € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa;

#### **TENUTO CONTO**

che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, giacché sussiste la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

#### **TENUTO CONTO**

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
  - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

## **TENUTO CONTO**

che l'amministrazione in casi specifici può non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati e che l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (Artt. 93 e 103, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.);

### **VISTO**

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

**CONSIDERATO** 

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento ed idonea per le esigenze dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della norma sopra citata;

**CONSIDERATO** 

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

**VISTA** 

la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

**VISTO** 

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG **ZB82E0888E**);

**TENUTO CONTO** 

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG **ZB82E0888E**);

**CONSIDERATO** 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio avente ad oggetto la protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) a.s. 2020/2021, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R), all'operatore economico Diemme Informatica con sede legale in Via Ceppo di Melo, 27 55014 Marlia (Lucca), P. IVA: 02115770469 nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Gabriele Mencarini, residente in Borgo a Mozzano, frazione di Valdottavo, COD. FISC.: MNCGRL78M11A657M, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa CIG ZB82E0888E;
- di autorizzare la spesa complessiva € **750,00 (IVA esclusa) (IVA € 165,00), € 915,00 IVA inclusa** da imputare sul Progetto P01/02 dell'esercizio finanziario 2020;

- di nominare la Dott.ssa Maddalena CARLINI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- Ai sensi del GDPR General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i., di informare che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Con l'invio dell'offerta il fornitore esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
  - Titolare dei dati è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maddalena CARLINI. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Gabriele MENCARINI, in qualità di legale rappresentante della Ditta DIEMME INFORMATICA S.r.l. - E-mail: <a href="mailto:info@diemmeinformatica.com">info@diemmeinformatica.com</a> - PEC: contabilita@pec.diemmeinformatica.com
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, www.icsestriest.edu.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Maddalena CARLINI firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993